

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. dr.ssa Anna Carla Catalano | Presidente |
| 2. dr. Rosa Bernardina Cristofano | Consigliere |
| 3. dr.ssa Marilena Martuscelli | Consigliere rel. |

A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza dell'11 dicembre 2023 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa N. 2702/2021 R.G. lavoro vertente

tra

AGRICOLA PONTAMMARE S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Verde e Giuseppe Menale, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato Avvocati Franco Verde e Giuseppe Menale in Aversa (CE) alla via Alfonso d'Aragona n. 20

appellante

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis ed unitamente allo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via De Gasperi 55

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 22.9.2021 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza depositata il 22.3.2021 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso di addebito n. 328 2018 00062965 25 000 notificato il 25.12.2018, avente ad oggetto il pagamento di contributi I.V.S. operai a tempo indeterminato e somme aggiuntive, relativi agli anni 2012 e 2013 dovuti a titoli di Gestione Agricola- Datori di lavoro.

L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione, avendo attribuito efficacia probatoria ad una mera stampa di un foglio email ove un dipendente Inps faceva riferimento a ipotetici DMAG presentati in data 17.01.2017, e ha ritenuto che non ricorresse alcuna decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/99.

Ha chiesto, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, sospendere l'efficacia dell'avviso di addebito n. 328 2018 00062965 25 000 e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 3 L.335/95 dei contributi previdenziali I.V.S. e delle somme aggiuntive di cui all'avviso di addebito opposto; accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 25 D. Lgs. N. 46/99, la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto con vittoria di spese.

L'INPS si è costituita in giudizio resistendo al gravame, chiedendone il rigetto ed eccependo il difetto di legittimazione della SCCI s.p.a. in quanto i crediti di cui all'intimazione opposta non sono stati oggetto di cessione.

All'odierna udienza lette le note di trattazione scritta depositata dalle parti, la Corte ha riservato la causa in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato.

L'appellante ha censurato la sentenza evidenziando che i contributi pretesi si riferiscono agli anni 2012 e 2013 e sono stati iscritti a ruolo nel 2016 ma comunicati solo in data 25.12.2018 e che nulla risultava a proposito dell'invio dei MD10.

Il Giudice di primo grado, rilevato che, i contributi richiesti nell'avviso di addebito impugnato attengono al I, II, III e IV trimestre 2012 e al I trimestre 2013 e che, come dedotto dall'INPS, i modelli DMAG relativi al periodo citato sono stati tardivamente inviati dalla società in data 17.01.2017, ha rigettato l'eccezione di prescrizione rilevando che l'inutile decorso del termine di prescrizione deve essere provato dal debitore e che trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, detta eccezione deve essere sollevata in maniera precisa, puntuale e circostanziata; nella fattispecie, invece, la parte si è limitata a sollevarla, senza nulla specificare in ordine al *dies a quo*.

Osserva la Corte che, ferma la correttezza delle argomentazioni del primo Giudice, va aggiunto che con i modelli DMAG il datore di lavoro agricolo denuncia gli operai agricoli assunti e le retribuzioni corrisposte; a seguito dell'invio l'INPS quantifica i contributi dovuti. I termini per la presentazione online del modello DMAG a partire dal 4° trimestre 2006 sono: I° trimestre: 30 aprile; II° trimestre: 31 luglio; III° trimestre: 31 ottobre; IV° trimestre: 31 gennaio anno successivo.

Il calcolo dei contributi viene effettuato sulla base della retribuzione giornaliera corrisposta al lavoratore, calcolata in ragione della mansione e della qualifica di appartenenza. In seguito alla presentazione del DMAG l'Inps provvede a calcolare i contributi ed invia i modelli F24 da pagare con le seguenti scadenze: I° trimestre 16 settembre; II° trimestre 16 dicembre; III° trimestre 16 marzo; IV° trimestre 16 giugno.

Pertanto l'invio tardivo dei DMAG da parte dell'azienda comporta che il termine di prescrizione inizi a decorrere solo dalla data in cui l'INPS, venuto in

possesso della dichiarazione e degli elementi necessari per il calcolo dei contributi, invia alla società ricorrente i modelli F 24 per il pagamento e, nella fattispecie, come evidenziato nella relazione amministrativa dell'INPS, i DMAG 4° trim/2011 sono stati inviati in data 17/01/2017, per cui la scadenza del pagamento era il 16 giugno 2017 (esercizio di riscossione IV semestre 2016); i DMAG relativi al 3° e 4° trim/2012 sono stati inviati in data 26/01/2017, per cui la scadenza pagamento era ancora il 16 giugno 2017; i DMAG del 1° trim/2013 sono stati inviati il 17/01/2017, per cui la scadenza del pagamento era sempre il 16 giugno 2017; allo stesso modo i DMAG 1° 2°-3° tri/2014, inviati in data 17/01/2017, andavano pagati entro il 16.06.2017.

Pertanto, nessuna prescrizione è maturata.

In tal senso la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza nr. 2432 del 29.1.2019, ha precisato che "In tema di contributi agricoli, il termine di prescrizione non decorre dalla data di presentazione delle denunce periodiche della manodopera da parte del datore, ma dalla scadenza del termine fissato per legge per il pagamento degli stessi, dal momento che, per il "*favor debitoris*" costituente la "*ratio*" di tali previsioni, l'INPS non può esigere il pagamento prima della scadenza e, di conseguenza, non può decorrere la prescrizione, secondo il criterio generale di cui all'art. 2935 c.c..

Tale norma, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale di esercizio del diritto ed alla possibilità, per il creditore, di azionare la relativa tutela, negata se non richiesta tempestivamente.

L'ente previdenziale, fino a quando l'azienda può effettuare il pagamento, non può esercitare un'azione di adempimento, semplicemente perché la condotta inadempiente del datore di lavoro può darsi solo alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, allorché il credito dell'ente gestore diventa esigibile e il relativo diritto «può essere fatto valere», in applicazione, anche per le obbligazioni contributive, del criterio generale dell'art. 2935 cod.civ.

Quanto all'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo va precisato che la decadenza può decorrere solo dalla comunicazione di controparte, avvenuta tardivamente in data 17.01.2017, sia pure per contributi relativi ad anni anteriori. Rispetto a quella data l'iscrizione a ruolo deve ritenersi tempestiva. L'appello pertanto non merita accoglimento, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante in favore dell'INPS, nella misura di cui al dispositivo; in ragione della carenza di legittimazione della società di cartolarizzazione, le spese sono compensate tra l'appellante e la SCCI spa.

Nella fattispecie è, inoltre, applicabile *ratione temporis* l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni – si applicano ai procedimenti, come quello che ci occupa – evidentemente di appello – iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo

gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'INPS, che liquida in € 2.100,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva. Compensa le spese tra l'appellante e la SCCI spa.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Napoli, 11 dicembre 2023

Il consigliere estensore magistrato ausiliario

Il Presidente